

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it
P.I./Cod. Fisc. 00634880033

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia fra **ASSOCIAZIONE ANGELI DELL'HOSPICE VCO ONLUS**, avente sede in Verbania, Via alla Bolla 2 (P.IVA. 93031900033) qui di seguito chiamata **COMODANTE**, nella persona del suo Legale Rappresentante FERRARI SILVANA

e
L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. - in prosieguo d'atto denominata **COMODATARIO** con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, P.I. 00634880033, nella persona del Legale Rappresentante **DR. ANGELO PENNA**, Direttore Generale dell'**A.S.L. V.C.O.**

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Il COMODANTE dà e concede in comodato d'uso a titolo gratuito, al COMODATARIO che a tal titolo riceve e accetta, in perfetto stato di funzionamento e coperti da garanzia i seguenti beni:

N. 4 Poltrone Letto Malvestio complete di materasso MOD. DB99156
Valore Commerciale complessivo 5.696,34 IVA Inclusa

N. 10 materassi antidecubito ad aria valore commerciale 95,00 IVA inclusa cad.
n. 2 cuscini antidecubito valore commerciale 250,00 IVA inclusa cad.

Da destinare all'Hospice San Rocco di Verbania

Art.2

Il COMODANTE conserva la proprietà dei beni in oggetto.

Art.3

Il COMODATARIO si impegna a conservare i beni suddetti con la massima diligenza, servendosene per l'uso proprio cui sono destinati, a mezzo di proprio personale qualificato, e a non cederli a terzi né a titolo oneroso e neppure temporaneamente senza il preventivo consenso scritto del Comodante, pena la restituzione.

Art.4

Le spese di trasporto, imballo e montaggio dei beni resteranno a carico del COMODANTE così come quelle relative alla restituzione dei beni.

Art.5

Le spese per la manutenzione straordinaria, la manutenzione ordinaria e le riparazioni non dovute a cause imputabili al COMODATARIO sono a carico del COMODANTE.

Ogni e qualsiasi intervento sui beni ricevuti in comodato dovranno essere preventivamente autorizzati dal COMODANTE.

Art.6

Il COMODATARIO è tenuto a dare tempestiva comunicazione al COMODANTE, qualora per obsolescenza o fine utilizzo tecnico, i beni oggetto di comodato non siano più utilizzati.

Art.7

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza il **31/12/2026**, e non sarà tacitamente rinnovabile. Una sua eventuale proroga dovrà essere preventivamente concordata. Il COMANDANTE potrà richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene con preavviso di 30 giorni.

KQ 1

Art.8

Il COMODANTE è sollevato da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualunque titolo derivante da danni causati a terzi dall'improprio uso dei beni oggetto di comodato.

Art.9

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per quanto non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt.1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna, li

Per il COMODANTE
ASSOCIAZIONE ANGELI DELL'HOSPICE VCO

Il Legale Rappresentante
Ferrari Silvana

per il COMODATARIO
ASL VCO

Il Direttore Generale
Angelo Penna